



COMUNE DI POMAROLO

DISCIPLINARE

MERCATINO DI NATALE DI POMAROLO

Edizione 2026

INDICE		
Art. 1	Oggetto e finalità	3
Art. 2	Titolare e organizzatore della manifestazione	3
Art. 3	Luogo di svolgimento, durata, orari di apertura ed obblighi espositivi	3
Art. 4	Numero di espositori ammessi	3
Art. 5	Tipologia di prodotti ed attività ammessi – categorie merceologiche	3
Art. 6	Espositori ammessi e requisiti di ammissione	4
Art. 7	Servizi a carico del Comune di Pomarolo	5
Art. 8	Servizi esclusi	5
Art. 9	Canoni di locazione degli spazi espositivi	5
Art. 10	Domanda di partecipazione, selezione degli espositori ed assegnazione spazi espositivi	6
Art. 10-bis	Cauzione	6
Art. 11	Criteri di selezione degli espositori	6
Art. 12	Assegnazione della postazione e divieto di cessione e sub-cessione	7
Art. 13	Rinuncia successiva all'assegnazione	7
Art. 14	Obblighi in capo all'assegnatario	7
Art. 15	Divieti	8
Art. 16	Obblighi di vigilanza	9
Art. 17	Forza maggiore, rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione	9

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Mercatino di Natale di Pomarolo è l'evento realizzato nel solco della tradizione natalizia dell'arco alpino, una rassegna che intende valorizzare le produzioni artigianali e gastronomiche locali, attraverso espositori organizzati in fiera mercato e operanti nell'area individuata.

L'evento ha altresì lo scopo di qualificare il paese nel comparto turistico, creare indotto economico e contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, museale e artistico di tutta la Vallagarina.

Art. 2 - Titolare e organizzatore della manifestazione

La manifestazione è organizzata dal Comune di Pomarolo, per brevità Comune.

Esso si avvale delle collaborazioni e delle partecipazioni ritenute necessarie allo svolgimento della manifestazione che possono coinvolgere soggetti pubblici (comuni e Comunità), oppure soggetti privati, tanto associazioni, quanto imprese.

Art. 3 – Luogo di svolgimento, durata, orari di apertura ed obblighi espositivi

Il Mercatino di Natale si svolge presso la località S. Antonio, nella proprietà della famiglia Conti Bossi Fedrigotti, che rappresenta uno degli scorci più suggestivi della Vallagarina dal quale si domina l'intera vallata.

Il Mercatino si svolge durante il periodo dell'avvento, ed esattamente nei giorni festivi dell'avvento così fissati:

- sabato 28 e domenica 29 novembre;
- da sabato 5 a martedì 8 dicembre;
- sabato 12, domenica 13;
- sabato 19 e domenica 20 dicembre 2026.

L'orario di apertura al pubblico previsto è dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

La presenza e la partecipazione alla manifestazione da parte degli espositori ammessi è obbligatoria per tutta la durata della stessa e per tutti i giorni di apertura del Mercatino.

Gli espositori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari di apertura/chiusura al pubblico.

Il mancato rispetto del calendario del Mercatino di Natale di Pomarolo da parte degli espositori comporta la decadenza della concessione dello spazio espositivo

Art. 4 – Numero di espositori ammessi

Il numero di espositori ammessi per l'edizione 2026 del Mercatino di Natale di Pomarolo è di 10 operatori.

Gli spazi espositivi sono costituiti da 10 casette in legno dim. 3x2 m aperte su tre lati comprensive di illuminazione e attacco corrente elettrica per un totale di 3 KW.

Art. 5 – Tipologia di prodotti ed attività ammessi – categorie merceologiche

Le attività ed i prodotti ammessi all'edizione 2026 del Mercatino di Natale di Pomarolo devono rientrare nei seguenti settori merceologici:

- commercializzazione di prodotti in genere;
- somministrazione di alimenti e bevande.

I prodotti da commercializzare devono rientrare nelle seguenti categorie:

- ✓ Presepi, figure, accessori tipici ed addobbi per l'albero di Natale;
- ✓ Giocattoli in legno e stoffa;
- ✓ Candele ed altri oggetti in cera;

- ✓ Prodotti dell'artigianato artistico in legno, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica;
- ✓ Dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori;
- ✓ Ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
- ✓ Articoli da regalo;
- ✓ Stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo, biglietti di auguri e confezioni regalo;
- ✓ Ricami, pizzi, merletti;
- ✓ Prodotti enogastronomici locali;
- ✓ Aromi ed essenze;
- ✓ Cosmetica naturale derivante da prodotti locali;
- ✓ Sculture in legno e antiquariato locale inerente al Natale;
- ✓ Sculture in pasta sale;
- ✓ Accessori e manufatti artigianali.

Relativamente ai prodotti oggetto di esposizione e vendita da parte dei soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 6 del presente disciplinare (hobbisti), gli stessi devono essere di produzione propria od essere di proprietà degli stessi (usati e/o collezionati) ed aventi modico valore.

In nessun caso è ammessa per gli hobbisti l'esposizione e la rivendita di prodotti previamente acquistati dagli stessi.

Art. 6 - Espositori ammessi e requisiti di ammissione

Possono essere ammessi quali espositori all'edizione 2026 del Mercatino di Natale di Pomarolo i seguenti soggetti:

- a) Operatori economici costituiti in forma di impresa esercenti attività commerciale;
- b) Operatori economici costituiti in forma di impresa esercenti attività agricola, compresa la trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
- c) Soggetti privati esercenti attività di hobbistica;
- d) Associazioni aventi sede oppure operanti in via prevalente nel territorio amministrativo del Comune di Pomarolo. Le Associazioni possono essere ammesse tanto in via esclusiva (utilizzo casetta per singola Associazione), quanto in forma collettiva (utilizzo condiviso della casetta assegnata tra più Associazioni).

I soggetti di cui alle lettere a) e b) – operatori economici - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere iscritti alla C.C.I.A.A. con relativa partita iva;
- Possesso dei requisiti di ordine generale indicati agli artt. 94-98 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- Possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività commerciali da svolgere nel Mercatino;
- Non avere pendenze economiche con il Comune di Pomarolo.

I soggetti di cui alla lettera c) – hobbisti - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso di apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza;
- Avere età superiore ad anni 18;
- Possesso dei requisiti di ordine generale indicati agli artt. 94-98 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- Non avere pendenze economiche con il Comune di Pomarolo.

I soggetti di cui alla lettera d) – associazioni - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso dei requisiti di ordine generale indicati agli artt. 94-98 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- Possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività da svolgere nel Mercatino;
- Non avere pendenze economiche con il Comune di Pomarolo.

Art. 7 – Servizi a carico del Comune di Pomarolo

Il Comune di Pomarolo, soggetto organizzatore, mette a disposizione gli spazi espositivi costituiti da numero 10 casette in legno dim. 3x2 m aperte su tre lati comprensive di illuminazione e attacco corrente elettrica per un totale di 3 KW;

Sono inoltre forniti dal Comune i seguenti servizi accessori:

- Inserimento nel Catalogo ufficiale del Mercatino di Natale di Pomarolo e nel piano marketing e di promozione della manifestazione;
- Affitto postazione e casetta con allaccio elettrico di 3 KW (KW extra su richiesta a carico dell'espositore)
- Prevenzione generale antincendio;
- Servizio pulizia generale delle aree comuni;
- Promozione generale della manifestazione;
- Distribuzione di eventuale materiale promozionale;
- Illuminazione generale dell'area espositiva;
- Servizi igienici;
- Servizi di trasporto di accesso e recesso dei visitatori alla località S. Antonio.

Art. 8 – Servizi esclusi

Il Comune di Pomarolo, soggetto organizzatore dell'edizione 2026 del Mercatino di Natale di Pomarolo non fornisce i seguenti servizi che conseguentemente rimangono a totale carico dell'espositore:

- ✓ Sorveglianza diurna della casetta: l'espositore dovrà assicurare la presenza di un proprio rappresentante nella postazione durante tutto l'orario di apertura al pubblico della manifestazione. Agli espositori ed ai loro collaboratori la permanenza nella postazione è consentita un'ora prima dell'apertura al pubblico;
- ✓ La custodia diurna e notturna delle singole postazioni e dei beni contenuti all'interno delle stesse;
- ✓ Assicurazione contro il furto, distruzione e incendio dei prodotti e delle attrezzature presenti nella postazione;
- ✓ Pulizia quotidiana della casetta;
- ✓ Spese di allestimento ed arredamento della casetta;
- ✓ KW oltre i 3;
- ✓ Eventuali spese per pubbliche affissioni in caso di presenze pubblicitarie;
- ✓ Eventuali spese per esecuzioni musicali/video proiezioni, attraverso radio, videoregistratori o altro, per le quali l'espositore è tenuto a fare preventiva denuncia alla S.I.A.E.;
- ✓ Tutto quanto non espressamente indicato all'art. 7;

Il Comune di Pomarolo non assume l'obbligo di custodia dei singoli spazi espositivi e dei beni ivi depositati, con conseguente esclusione di ogni connessa responsabilità.

Art. 9 – Canone di locazione degli spazi espositivi

Il canone di concessione dello spazio espositivo, inteso per singolo espositore e valido per l'intera durata della manifestazione, varia in base alla categoria merceologica:

- ✓ Commercializzazione di prodotti in genere, vendita food confezionato euro 400,00.=;
- ✓ Somministrazione alimenti e bevande, euro 1.200,00.=

I canoni sopra indicati sono esposti al netto di IVA 22%.

Art. 10 – Domanda di partecipazione, selezione degli espositori ed assegnazione spazi espositivi

I soggetti interessati aventi i requisiti indicati all'art. 6 che intendano prendere parte alla selezione per la partecipazione al Mercatino di Natale di Pomarolo sono tenuti a presentare domanda di partecipazione entro e **non oltre le ore 12.00 di lunedì 5 ottobre 2026**.

Allegata alla domanda di partecipazione i soggetti interessati devono presentare relazione dettagliata dell'attività usualmente svolta e dell'attività che intende svolgere in occasione dell'edizione 2026 del Mercatino di Natale di Pomarolo con indicazione della tipologia dei prodotti esposti/commercializzati, dell'origine degli stessi e della loro compatibilità con lo spirito natalizio della manifestazione.

Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di accettare senza riserve il presente Disciplinare nonché il giudizio insindacabile dell'Amministrazione in ordine alla valutazione dei requisiti di idoneità e la relativa decisione di ammissione o esclusione dalla manifestazione.

Art. 10-bis – Cauzione

Alla domanda di partecipazione i soggetti interessati sono tenuti altresì a corrispondere una cauzione per l'importo di €. 400,00.= a garanzia dell'utilizzo della casetta assegnata.

La cauzione verrà restituita secondo le seguenti tempistiche e modalità:

- Per i soggetti esclusi dall'assegnazione delle casette: successivamente alla comunicazione di mancata assegnazione;
- Per i soggetti ai quali è stata assegnata la casetta: al termine del Mercatino di Natale edizione 2026.

Restano salvi i casi di incameramento definitivo della cauzione da parte del Comune nei casi previsti al successivo art. 13 (Rinuncia successiva all'assegnazione).

Art. 11 – Criteri di selezione degli espositori

Qualora il numero di domande di partecipazione superi il numero di 10 casette/postazioni espositive disponibile, la Giunta Comunale procede alla valutazione delle singole domande assegnando a ciascun candidato un punteggio secondo i criteri che seguono e procedendo a stilare la graduatoria in ordine di assegnazione della casetta espositiva:

Criterio 1 – massimo 20 punti

Tipicità, storicità, sostenibilità, chiarezza dell'origine del prodotto, valore artistico e coerenza con l'identità del Mercatino;

Criterio 2 – massimo 20 punti

Elementi di innovatività e originalità della manifestazione;

Criterio 3 – massimo 10 punti

Prodotti in grado di conferire una riconoscibile tipicità al Mercatino, in linea con l'autentica tradizione alpina e soprattutto trentina del Natale;

Criterio 4 – massimo 20 punti

Produzioni proprie locali, trentine o alpine, e le produzioni proprie originali;

Criterio 5 – valorizzazione della realtà locale

Agli espositori che hanno sede e/o prevalente attività in Vallagarina o che comunque favoriscano la promozione di prodotti tipici trentini di qualità vengono assegnati i seguenti punti:

- a) Pomarolo: 25 punti,
- b) Vallagarina: 20 punti,
- c) Trentino: 10 punti,

- d) *Alto Adige: 5 punti,*
- e) *Zone diverse dalle lettere a, b, c e d: 0 punti.*

Art. 12 – Assegnazione della postazione e divieto di cessione e sub-concessione

A conclusione delle attività di selezione di cui al precedente art. 11, con provvedimento del Segretario Comunale gli spazi espositivi vengono concessi per tutta la durata del Mercatino di Natale di Pomarolo.

L'assegnazione della casetta per l'edizione 2026 non dà diritto all'assegnazione della stessa anche per le future manifestazioni.

L'assegnazione dello spazio espositivo viene disposta a seguito dell'espletamento dei seguenti adempimenti:

- a) Verifica sussistenza dei requisiti di partecipazione;
- b) Pagamento del canone di concessione nella misura indicata all'art. 9.

L'assegnazione della casetta è nominativa. È vietata la cessione totale o parziale della casetta concessa all'assegnatario, così come l'eventuale sub-concessione da parte di quest'ultimo a terzi.

È causa di revoca della concessione di assegnazione della casetta, l'accertata cessione o sub-concessione della casetta stessa.

L'Amministrazione si riserva infine di assegnare casette alle Associazioni aventi sede nel Comune di Pomarolo.

Art. 13 – Rinuncia successiva all'assegnazione

La rinuncia all'assegnazione della casetta da parte dell'assegnatario prima della notifica del provvedimento di concessione comporta lo scorrimento della graduatoria di cui al precedente art. 11. La rinuncia successiva alla concessione, comporta la perdita del canone di concessione versato, oltre che l'incameramento definitivo del Comune della cauzione di €. 400,00.= indicata al precedente art. 10-*bis* in caso di mancato scorrimento della graduatoria in tempo utile per l'avvio del Mercatino.

Il mancato utilizzo della casetta in corso di Mercatino di Natale comporta altresì la perdita del canone di concessione versato e l'incameramento definitivo del Comune della cauzione di €. 400,00.= indicata al precedente art. 10-*bis*.

Art. 14 – Obblighi in capo all'assegnatario

L'assegnatario della casetta è tenuto ai seguenti obblighi:

- Acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative relative alla vendita;
- Rispetto delle normative vigenti in materia di vendita e sicurezza ed in particolare a quelle in tema di certificazione fiscale delle operazioni, a quelle relative alla sicurezza dei prodotti alimentari, igienicosanitarie e alla sicurezza del luogo di lavoro, a quelle relative alla proprietà intellettuale, a quelle relative al commercio;
- Uso corretto e decoroso della casetta assegnata;
- Restituzione della casetta al termine del Mercatino di Natale nelle stesse condizioni in cui è stata presa in consegna; in caso di eventuale danno alla casetta, smarrimento della chiave, constatazione di ammanco di materiale assegnato con obbligo di riconsegna, l'assegnatario è tenuto a risarcire il comune dei relativi costi;
- L'allestimento della parte interna della casetta tenuto conto dello stile della manifestazione.

È fatto divieto in particolare all'espositore di:

- a) Utilizzare per l'allestimento spara punti, chiodi, adesivi, colle o altro materiale che possa danneggiare le strutture espositive;
- b) Intervenire sull'impianto elettrico predisposto dal Comune;

- c) Utilizzare fonti di riscaldamento che prevedano l'utilizzo di fiamme, gas o altri combustibili;
- d) Installare gigantografie, insegne di plastica, banner pubblicitari con riferimenti aziendali e/o altri elementi che non siano in sintonia con la linea estetica dei mercatini;

È fatto obbligo per l'espositore:

- a) utilizzare insegne esclusivamente in legno e addobbi fatti preferibilmente di materiale naturale;
- b) garantire l'apertura e il presidio delle casette con personale competente, con buone capacità comunicative, con un comportamento di cortesia e disponibilità verso gli utenti ed un abbigliamento adeguato alla manifestazione;
- c) curare la pulizia della casetta e, con particolare riferimento agli espositori del settore gastronomico, il relativo spazio consumazioni, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti, con accatastamento degli stessi presso i punti indicati. La raccolta viene effettuata dall'impresa incaricata dal Comune. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai rifiuti speciali (tra cui gli olii esausti), che NON potranno essere versati nella rete fognaria pubblica ma dovranno essere consegnati ad un soggetto autorizzato per lo smaltimento, a cura e spese dell'espositore;
- d) per la somministrazione di bevande calde e fredde, utilizzo di bicchieri di carta biodegradabile, la cui fornitura è a carico dell'espositore;
- e) per la miscita di bevande alcoliche fredde specifiche (quali vino, spumante, birra o distillati), l'espositore provvede autonomamente alla fornitura di appositi bicchieri, esclusivamente in vetro e/o materiale biodegradabile. Lo stesso vale per i bicchierini da assaggio di liquori e grappe delle cantine/distillerie.
- f) utilizzo di materiali dotati di marchio C.I.C. (Consorzio Italiano Compostabili) e conformi alla normativa europea EN13432 per la fornitura di tutte le altre stoviglie (piatti e posate);
- g) pagamento dell'eventuale imposta per esposizioni pubblicitarie (ICA);
- h) consegna al Comune di polizza assicurativa 'Multirischi' a proprio carico per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio dell'attività con massimale di copertura di €. 2.000.000,00.;

Art. 15 – Divieti

È in generale vietato tutto quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo e/o danno al regolare svolgimento della manifestazione ed ai suoi scopi, e quanto non espressamente consentito dal presente Disciplinare.

In particolare, sono tassativamente proibiti:

- a) La permanenza nella postazione o nell'area della manifestazione dopo l'orario di chiusura;
- b) L'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, se non autorizzati dal Comune;
- c) La messa in funzione di macchinari e/o attrezzature senza l'autorizzazione dal Comune;
- d) L'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di ammissione;
- e) Ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora all'esterno della postazione, ivi compresa quella ambulante nei viali e nelle adiacenze dell'area espositiva;
- f) Il deposito di materiale, involucri, immondizie all'esterno della postazione assegnata;
- g) Qualsiasi tipo di fonte luminosa pulsante o variabile;
- h) Non è ammessa alcuna pubblicità sotto forma di bandiere e/o striscioni;
- i) I rumori fastidiosi, i cattivi odori e lo scarico di qualsiasi tipo di refluo, ivi compresi gli olii esausti nelle fognature pubbliche;
- j) L'esposizione di qualsiasi tipo di insegna luminosa;
- k) La messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l'uso di fiamme ed emissioni di gas, senza previa autorizzazione degli organizzatori;

- l) Lo sversamento di liquidi al di fuori delle zone adibite. In caso contrario verrà addebitato all'espositore ogni costo sostenuto dal Comune per danni causati dal predetto sversamento ivi comprese eventuali sanzioni.

Art. 16 – Obbligo di vigilanza

L'assegnatario è tenuto, durante l'orario di apertura della manifestazione, a vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, la propria postazione ed i prodotti nella stessa esposti e depositati.

Si raccomanda pertanto agli espositori di essere presenti nella postazione puntualmente almeno 15 minuti prima dell'orario di apertura e di presidiare la postazione medesima fino alla chiusura serale. Durante l'orario di apertura gli oggetti di valore facilmente asportabili dovranno essere adeguatamente custoditi.

Nelle ore di chiusura è fatto divieto agli espositori di lasciare all'interno delle strutture denaro contante, valori e supporti audio informatici.

Tutti gli espositori dovranno chiudere la struttura in maniera corretta e con particolare attenzione alla chiusura delle finestre in legno.

Il Comune non si ritiene sin d'ora responsabile per eventuali ammanchi dovuti alla negligenza dell'espositore per quanto sopra previsto.

È severamente vietato prolungare l'attività di vendita oltre l'orario di chiusura del Mercatino.

Art. 17 – Forza maggiore, rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione

In caso di forza maggiore, in particolare in caso di sopravvenute ragioni di emergenza sanitaria, eventi meteorologici estremi, crisi energetiche o interruzioni prolungate dei servizi essenziali non imputabili al comune disposizioni imperative delle autorità di pubblica sicurezza non legate alla salute eventualmente insorte dopo l'apertura al pubblico della manifestazione, il Comune di Pomarolo ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione, senza alcuna riduzione del canone di concessione versato e senza alcun diritto degli assegnatari ad eventuali indennizzi, penali o risarcimento dei danni di sorta.